



Esecuzione delle sentenze tributarie

Prof. Dario Festa

DALLA PRESTAZIONE ALLA PERFORMANCE

FIMMG
Federazione Italiana
Medici di Famiglia
e di Comunità
CONFEPROFESSIONI

Meis
SOCIETÀ SCIENTIFICA DI MEDICI

74° Congresso Nazionale
2-7 ottobre 2017

L'esecutività delle sentenze tributarie ante riforma

Art. 68, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92 :

“Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza”.

Ambito di applicazione :

- Avvisi di accertamento;
- Avvisi di liquidazione;
- Provvedimenti che irrogano sanzioni;
- Iscrizioni a ruolo da *36-bis*, *36-ter* del d.P.R. n. 600/73 e *54-bis* del d.P.R. n. 633/72

* * * * *

Art. 69 del D. Lgs. n. 546 del 1992 :

“Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'art. 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2”.

Ambito di applicazione :

- Esclusivamente ai giudizi concernenti il diniego, espresso o tacito, alla restituzione dei tributi e relativi accessori pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili.

* * * * *

Art. 69-bis del d. Lgs. n. 546 del 1992:

“Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.



L'esecutività delle sentenze tributarie post riforma del D. Lgs. n. 156/2015

Art. 67-bis del d. Lgs. n. 546/92

“Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo”

Art. 68 del d. Lgs. n. 546/92

“Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può chiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70 alla commissione tributaria provinciale, ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

Art. 69 del d. Lgs. n. 546/92

“Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia”.

In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può chiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70 alla C.T.P. ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla C.T.R. -(comma 5).

Art. 69-bis del d. Lgs. n. 546/92 - (ABROGATO)



Le novità introdotte dalla riforma del D. Lgs. n. 156/2015

- ❑ La Riforma risponde alla “... necessità di introdurre un **principio generale che riconosca l’esecutività immediata delle sentenze tributarie emesse dalle commissioni tributarie provinciali e regionali, equiparandole a quelle adottate nel giudizio civile e amministrativo**”.
- ❑ E’ stato previsto un **rimedio processuale unico all’eventuale inadempienza dell’Amministrazione finanziaria nell’esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o provvisorie.**

IL NUOVO ART. 68 DEL D. LGS. N. 546/92

- ❑ Affinché il contribuente possa richiedere l’ottemperanza al giudicato è necessario che :
 - a) La sentenza deve essere notificata;
 - b) Devono decorrere n. 90 giorni dalla notificazione

IL NUOVO ART. 69 DEL D. LGS. N. 546/92

- ❑ Per l’immediata esecutività della sentenza, **il contribuente non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza;**
- ❑ L’immediata esecutività **opera anche in caso di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite;**
- ❑ Il pagamento di somme di importo superiore a €. 10.000 può essere subordinato dal Giudice, anche **tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante**, alla prestazione di idonea garanzia.



Il giudizio di ottemperanza

- ❑ Con il c.d. “Giudizio di ottemperanza è stato disposto un sistema unitario di esecuzione delle sentenze, definitive e non, con carattere di esclusività;

- ❑ Nella Relazione illustrativa al Decreto di riforma, viene chiarito che “...la scelta della esclusività del giudizio di ottemperanza come unico strumento per la esecuzione delle sentenze si ritiene giustificata:
 - ✓ dalla **peculiarità delle sentenze emesse nel processo tributario**, dove spesso anche il calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso di imposta non è agevole, essendo necessaria comunque un'attività dell'ufficio per la determinazione degli interessi per i vari periodi interessati;

 - ✓ dalla **particolare efficacia della procedura di ottemperanza**, che consente – anche con la nomina di un commissario ad acta – di ottenere in tempi relativamente brevi l'adempimento dell'Amministrazione, con il rimborso delle relative spese;

 - ✓ dal fatto che **l'ordinaria procedura esecutiva** (oltre ad aggravare lo stato della giustizia civile), **non garantisce spesso il soddisfacimento dell'interesse del contribuente**, anche per le note difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di soggetti pubblici”.

- ❑ Il giudizio di ottemperanza **è proponibile anche nei confronti dell'Agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del d. Lgs. n. 446 del 1997**, in considerazione della natura pubblica dell'Agente e dell'attività oggettivamente pubblica posta in essere dai concessionari privati.



Il giudizio di ottemperanza (2)

- ❑ Il ricorso per l'ottemperanza al giudicato è proponibile :
 - ✓ **dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza**, posti a carico dell'Ente impositore, dell'Agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'Albo di cui all'art. 53 del d. Lgs. n. 446 del 1997; ovvero
 - ✓ In mancanza di tale termine, **decorsi n. 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario** e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

- ❑ Nei casi disciplinati dagli artt. 68, comma 2, e 69, comma 4, **non è richiesta la messa in mora**, ragion per cui **il ricorso in ottemperanza può essere proposto decorsi n. 90 giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire ovvero dalla presentazione della garanzia, se prevista.**

- ❑ La notifica della sentenza da parte del contribuente produce l'effetto di far decorrere:
 - ✓ sia il termine breve per l'impugnazione;
 - ✓ sia il termine di n. 90 giorni per l'esecuzione della sentenza.



La procedura del giudizio di ottemperanza

- ❑ Il Giudice competente per l'ottemperanza è :
 - ✓ la Commissione Tributaria Provinciale, per le sentenze da essa pronunciate;
 - ✓ La Commissione Tributaria Regionale, in ogni altro caso.

- ❑ Il ricorso in ottemperanza deve essere **indirizzato al Presidente della Commissione Tributaria** e deve contenere la sommaria esposizione dei fatti e la precisa indicazione, **a pena di inammissibilità**, della sentenza - anche non definitiva - di cui si chiede l'ottemperanza.

- ❑ **Uno dei due originali del Ricorso è comunicato** a cura della Segreteria della Commissione Tributaria **ai soggetti obbligati a provvedere** (Agenzia delle entrate, Agente o Concessionario della riscossione).

- ❑ **Per il pagamento di somme fino a €. 20.000** e, comunque, **per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione Tributaria in composizione monocratica.**



